[illegible] di un imposta non blocca l'irrogazione delle sanzioni dovute per il suo omesso versamento. È quanto emerge dalla sentenza 102/1/2015 della Ctp Caltanissetta (presidente D'Agostini, relatore Zucchetto), depositata lo scorso 12 febbraio.

La controversia scaturisce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di successione e dell'Invim. Secondo i ricorrenti, l'agenzia delle Entrate non poteva applicare le pene pecuniarie, dal momento che l'articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/1997 dispone che nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Nel caso esaminato, infatti, la liquidazione delle Entrate era avvenuta dopo la soppressione del-[illegible] 504/1992, istitutiva dell'Ici) e successivamente agli interventi che hanno escluso, entro determinati valori, la tassa sui trasferimenti *mortis causa* in favore dei figli.

L'ufficio ha dedotto che non hanno efficacia retroattiva le norme che hanno abolito l'Invim e modificato l'imposta sulle successioni, sicché si doveva continuare ad applicare la disciplina sanzionatoria in vigore al momento dei fatti contestati ai ricorrenti.

Nel respingere il ricorso, la commissione provinciale af-[illegible] citi connessi all'accertamento e alla riscossione di un'imposta, si può parlare di *abolitio criminis* solo «quando questa venga radicalmente meno». Quando, cioè, «non possa essere più pretesa e riscossa neppure in riferimento alle annualità pregresse». È diversa, invece, la situazione se la legge istitutiva di un'imposta sia abrogata a decorrere da una data stabilita dal legislatore e, tuttavia, il tributo continui a esser dovuto per i fatti che si erano verificati anteriormente. In questo caso «l'obbligo di corrispondere l'imposta rimane in vigore. In conclusione, secondo la Ctp che richiama la sentenza 25053/2006 della corte di Cassazione, non sono abrogate le norme sanzionatorie che assistono questo obbligo tributario. Pertanto la Ctp a conferma l'atto impugnato e con-[illegible] mento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, abolita dall'articolo 36 del Dlgs 446/1997. In quel caso, la Corte suprema aveva confermato la decisione della Ctr, che aveva escluso la possibilità di applicare le sanzioni previste per il mancato pagamento del tributo. Questo perché, secondo la Cassazione, il contribuente non può esser sanzionato per un fatto relativo a un'imposta non più esistente, venendo in rilievo il «principio del *favor rei* e di legalità espresso dall'articolo 3 del Dlgs 472/1997»; e ciò sia in caso di evasione del tributo sia in ipotesi di omessa o infedele dichiarazione, essendo quest'ultima finalizzata al pagamento dell'imposta. Unica eccezione a questo principio è rappresentata - concludeva la Corte - dal fatto che il rapporto sia ormai definito.

IL PRINCIPIO
L'abrogazione decisa dal legislatore non aveva cancellato l'imposta per le annualità oggetto di verifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Procedimento. Solo Poste Italiane ha funzione pubblica

Atto nullo se notificato tramite un corriere privato

Davide Settembre

È nullo l'atto impositivo notificato dal fisco a mezzo di un soggetto privato e non di Poste Italiane. È quanto affermato dai giudici della Ctp di Campobasso con la sentenza 1077/03/14 (presidente e relatore Di Nardo).

La vicenda trae origine dalla impugnazione di alcuni avvisi di accertamento con i quali un Comune aveva richiesto il pagamento dell'Ici, ritenendo che l'abitazione del contribuente non potesse essere considerata abitazione principale (e quindi non potesse godere dell'esenzione dall'imposta). I giudici, avendo rilevato che la notifica degli atti era stata effettuata a mezzo posta privata (e non per il tramite di Poste Italiane) avevano ritenuto di dovere esaminare la questione in via pregiudiziale.

La commissione ha accolto i ricorsi, annullando gli atti impositivi. Il collegio, infatti, ha ricordato che gli atti impositivi possono essere notificati dagli uffici anche a mezzo posta (articolo 14 della legge 890 del 1982), ma in questo caso la notifica deve essere effettuata col mezzo della posta universale, cioè dalle Poste Italiane.

Questo limite è stabilito dall'articolo 1, comma 4, del Dlgs 58 del 2011: la norma prevede espressamente una riserva in favore di Poste Italiane, per la notifica degli atti di cui alla legge 890 del 1982. Secondo i giudici, come esplicitato nella sentenza, non è difficile individuare la *ratio* della disposizione richiamata, in quanto solamente in questo modo l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico (ai sensi dell'articolo 2699 del codice civile). Pertanto, solamente le attestazioni contenute nell'atto di ricevimento tramite Poste Italiane godono della stessa fede privilegiata di quelle eseguite dall'ufficiale giudiziario.

Al contrario, non è possibile attribuire alcuna presunzione di veridicità alla consegna effettuata tramite un soggetto privato (Cassazione 17723/2006 e 2035/2014). In questi casi la comunicazione deve considerarsi inesistente, dal momento che il soggetto che la effettua non riveste alcuna funzione pubblica. Per queste ragioni, nel caso specifico sotto esame, i giudici hanno ritenuto inesistenti le notifiche e, così, hanno dichiarato la nullità d'ufficio degli atti.

Nello stesso senso si sono espressi anche i giudici dalla Ctp di Benevento (sentenza 382/3/2014), ma non si registra ancora ad oggi una giurisprudenza consolidata sul tema. Tanto che una certa dottrina ritiene comunque sia possibile la notifica di un atto impositivo a mezzo di un soggetto privato, lasciando la questione aperta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA